

**UNIONE DEI COMUNI**  
**“ARO 2 Barletta Andria Trani”**

**Deliberazione della Giunta**

Nr. 22

**OGGETTO:** Approvazione aggiornamento Piano Finanziario 2018 del servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nel Comune di Andria.

L'anno duemila diciotto il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 12.55, in Andria, presso la Sala Giunta della Sede Municipale, si è riunita, previa convocazione trasmessa ai Sindaci, componenti dell'ARO2, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'ARO2.

Risultano presenti ed assenti i sotto indicati componenti :

<i>Comune</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>	<i>Rappresentante</i>
<i>Andria</i>	<i>1</i>		<i>Nicola GIORGINO – Sindaco</i>
<i>Canosa di Puglia</i>		<i>1</i>	=====
<i>Minervino Murge</i>	<i>2</i>		<i>Antonio BRIZZI - Vice Sindaco</i>
<i>Spinazzola</i>	<i>3</i>		<i>Michele PATRUNO - Sindaco</i>

Assume la presidenza l'avv. Nicola GIORGINO, Presidente dell'ARO2, il quale, preso atto della validità della adunanza - regolarmente convocata con nota prot. 904 del 18/07/2018, dichiara aperta la seduta.

Partecipa per le funzioni verbalizzanti il Segretario Generale Dott.ssa Dorian De Angelis.

E' presente il Dirigente dell'ARO Ing. Antonio Dibari.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

### Premesso che

- Con Delibera di Giunta ARO2 BT n. 1 del 21/02/2018 ad oggetto "Approvazione Piano Finanziario 2018 del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari nei Comuni dell'Unione" sono state approvate le schede PEF relative al Comune di Andria;
- le stesse sono confluite nella determinazione delle aliquote TARI approvate dal Consiglio Comunale di Andria nell'ambito del Bilancio di previsione 2018;

### Considerato che

- con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 è stata istituita l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

- tra i poteri attribuiti al Commissario è stato previsto quello di: *"disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale; .....*";

1. in forza di tali poteri, in corso di anno l'AGER Puglia ha modificato radicalmente i flussi dei rifiuti prodotti nella città di Andria determinando nei fatti il venir meno dei presupposti alla base delle previsioni PEF 2018;

### Vista

2. la nota prot. n. 789 del 25/06/2018 a firma del Dirigente Ambiente del Comune di Andria con la quale si chiedeva di verificare le esigenze finanziarie, anche in ordine ai costi e le stime previste nel PEF;

3. la nota prot. n. 797 del 26/06/2018 con la quale il dirigente tecnico di ARO segnalava al Comune di Andria lo scostamento economico tra le previsioni formulate nel PEF 2018 approvato e il resoconto al 30 maggio 2018;

4. la nota prot. n. 814 del 26/06/2018 a firma del Dirigente Ambiente del Comune di Andria con la quale si chiedeva l'adozione di eventuali adempimenti e atti di competenza;

### Dato atto che:

- la norma secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro la data stabilita per l'adozione del bilancio di previsione incontra un'espressa deroga nell'art. 193 del TUEL, che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l'ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio. In particolare, l'art. 193 prevede, al comma 2, tra l'altro, che "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui". In tale contesto, il successivo comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2". La norma in disamina, quindi, attribuisce all'ente locale – nell'ipotesi in cui in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno. In tal modo, viene riconosciuta agli enti locali un'estensione del termine per deliberare eventuali modifiche delle aliquote e delle tariffe, almeno nella situazione ordinaria in cui la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione preceda il 31 luglio. Ciò precisato in ordine al quadro normativo di riferimento, occorre chiarire che la variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali effettuata ai sensi dell'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del TUEL si colloca nella fase di gestione del bilancio e presuppone, quindi, l'avvenuta adozione della deliberazione consiliare approvativa del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Si vedano, ex multis, oltre alle diverse pronunce adottate dal giudice amministrativo di primo grado, le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 3808 e n. 3817 del 17 luglio 2014, n. 4409 del 28 agosto 2014 e n. 1495 del 19 marzo 2015, nonché l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4434 del 7 ottobre 2016. In ordine alla perentorietà del termine in discorso, si confrontino, inoltre, le deliberazioni della Corte dei Conti n. 4 del 14 gennaio 2014, resa dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria, e n. 175 del 13 novembre 2015, resa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio. pag 3 / 6 Non può, quindi, certamente essere ricondotta all'esercizio della facoltà di modifica di cui si tratta la diversa ipotesi in cui le deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali sono adottate oltre il termine di cui al predetto art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 ma quali ordinari atti propedeutici all'approvazione del bilancio di previsione e non già in sede di salvaguardia degli equilibri. In tali casi, che si configurano come violazioni di legge, non può ovviamente assumere alcuna rilevanza la circostanza che la deliberazione tariffaria – allegata al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL – operi un richiamo alla facoltà di cui all'art. 193, comma 3, ultimo periodo, dello stesso testo unico al solo fine di giustificarne l'approvazione tardiva. E' appena il caso di precisare che la variazione delle aliquote e delle tariffe contemplata da tale ultima disposizione – in quanto costituisce una delle misure preordinate al ripristino del pareggio di bilancio, da esperire laddove "i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo" – deve necessariamente consistere in un aumento delle aliquote o tariffe medesime, non potendosi invocare l'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio al fine di procedere ad una modifica in diminuzione oltre il termine del bilancio di previsione. A conferma di ciò, si evidenzia che la Corte dei Conti, nella deliberazione n. 5 del 30 gennaio 2014, resa dalla Sezione regionale di controllo per la Calabria, ha precisato come, in virtù del più volte citato art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, "nel solo caso in cui risulti necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente locale può modificare (evidentemente in aumento) le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza" entro il termine previsto dalla norma stessa. Chiarito, quindi, che la disposizione in disamina attribuisce all'ente locale, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio e in deroga al più volte richiamato art. 1, comma 169, della legge

n. 296 del 2006, la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote dei tributi locali oltre il termine di approvazione del bilancio, occorre evidenziare che quest'ultima deve essere esercitata entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno

**Vista**

1. la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016;
2. l'art. 193, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere alla modifica del PEF 2018 del Comune di Andria approvato con Delibera n. 1/2018 per dar modo al Comune di Andria di procedere entro il 31/07/2018 ai propri adempimenti consiliari;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

1. Di approvare l'aggiornamento delle allegate Schede PEF 2018 relative al Comune di Andria;
2. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to avv. Nicola **GIORGINO**

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to Dott. ssa **Doriana De Angelis**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 19 LUG. 2018


DORIANA DE ANGELIS  


Prot. N. \_\_\_\_\_

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo del Comune di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Addi 30 LUG. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE



#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- > è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124 comma 1°, del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.
- > è divenuta esecutiva perchè:
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000
  - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4) del D.Lg.vo n° 267 del 18/8/2000.

Addi' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_